

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Seduta del 20 Luglio 2021

Il giorno 20 Luglio 2021, alle ore 12,10 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in considerazione dell'urgenza di procedere alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, si è riunito, a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video conferenza, per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. D.M. 25 marzo 2021, prot. n. 289-Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati: delibere conseguenti.
3. Manifesto agli Studi a.a. 2021/2022.
4. Nota MUR del 14 luglio 2021: Riapertura termine per acquisizione potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1, lettere a) e b) legge 2 agosto 1999, n. 264 per l'a.a. 2021/2022 – Corsi di laurea magistrali a c.u.: medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e Corsi di laurea delle professioni sanitarie “infermieristica” ed “educatore professionale”- Richiesta incremento immatricolazioni per il CdL Interateneo in Medicina e Chirurgia TD.
5. Varie ed Eventuali

Sono presenti in modalità di videoconferenza i seguenti Signori:

Prof. Giovambattista De Sarro	Rettore
Prof. Mario Cannataro	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof.ssa Aquila Villella	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
Prof. Rocco Damiano	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Prof. Olimpio Galasso	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof.ssa Claudia Pileggi	Professore di II fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Dott. Umberto Frangipane	Componente esterno
Sig. Antonio Andrea Arcobelli	Rappresentante degli Studenti

E' assente giustificata la Dott.ssa Paola Gualtieri, Componente esterno.

Partecipa alla riunione con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il Direttore Generale, Dott. Roberto Sigilli.

Il Rettore e il Direttore Generale sono presenti presso la Sala Riunioni del Rettorato, Edificio H, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, collegati in videoconferenza con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione che non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. Il Rettore constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta telematica in videoconferenza e pone in discussione gli argomenti da trattare.

**1. Comunicazioni**

Non ve ne sono.

**2. D.M. 25 marzo 2021, prot. n. 289-Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati: delibere conseguenti.**

Il Rettore ricorda il Consesso che il Ministero dell'Università e della Ricerca con il Decreto Ministeriale n.289 del 25/03/2021, ha definito le linee generali d' indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati.

Il Rettore comunica che il Responsabile dell'Area Programmazione e Sviluppo con e-mail del 15 giugno ha relazionato in merito alle previsioni del predetto D.M. evidenziando quanto segue.

***Gli obiettivi specifici della programmazione sono:***

- A. ampliare l'accesso alla formazione universitaria;
- B. promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese;
- C. innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze;
- D. essere protagonisti di una dimensione internazionale;
- E. investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università.

***Le Azioni relative al conseguimento degli obiettivi A, C, D***

- A.1 Orientamento e tutorato in ingresso e in itinere ai fini della riduzione della dispersione; studentesca e dell'equilibrio nella rappresentanza di genere;
- A.2 Potenziamento della docenza strutturata nei corsi di studio;
- A.3 Attrattività dei corsi di studio;
- A.4 Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e innovazione delle metodologie didattiche.
- C.1 Miglioramento delle aule e degli spazi di studio (aule, spazi di studio, biblioteche, software per la didattica a distanza e infrastrutture digitali);
- C.2 Qualificazione dell'offerta formativa in relazione alle caratteristiche della popolazione studentesca;
- C.3 Integrazione degli interventi per il diritto allo studio e la disabilità;
- C.4 Iniziative per la riduzione dei rischi di discriminazione o esclusione sociale;
- D.1 Esperienze di studio e di ricerca all'estero;
- D.2 Corsi di studio internazionali;
- D.3 Attrazione di studenti internazionali e attività di internazionalizzazione domestica;
- D.4 Integrazione della didattica nelle reti internazionali e europee;

***Le Azioni relative al conseguimento degli obiettivi B, E***

- B.1 Dottorato di ricerca e Dottorato Industriale;
- B.2 Trasferimento tecnologico e di conoscenze;
- B.3 Miglioramento delle infrastrutture e degli strumenti per la ricerca al fine dell'integrazione della ricerca nelle reti internazionali ed europee;
- B.4 Qualificazione dell'offerta formativa e delle politiche per l'innovazione in relazione alle esigenze del territorio e del mondo produttivo, ivi inclusi lo sviluppo delle Lauree Professionalizzanti e l'acquisizione di competenze per l'imprenditorialità;
- E.1 Reclutamento di giovani ricercatori (ricercatori a tempo determinato ai sensi della l. 240/2010 art. 24, co. 3, lett. a) e b), assegnisti e borse di dottorato;
- E.2 Incentivi alla mobilità dei ricercatori e dei professori;
- E.3 Sviluppo organizzativo anche in considerazione della dematerializzazione e del potenziamento del lavoro agile;
- E.4 Integrazione del Fondo per la Premialità (art. 9, l. 240/2010).

***Per il raggiungimento degli obiettivi concorrono le seguenti risorse:***

- a. le risorse del fondo per la programmazione triennale;
- b. le risorse del fondo per il finanziamento ordinario stanziato dall'art. 238, co. 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, per promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema

universitario;

- c. la quota premiale del fondo per il finanziamento ordinario e del contributo di cui alla l. 243/1991;
- d. il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, il Piano Lauree Scientifiche e i Piani per l'Orientamento e il Tutorato.

Il Rettore fa presente, inoltre che ai fini del riparto delle risorse delle voci di riferimento del finanziamento, che saranno stanziare, concorrono gli indicatori che sono riportati nel quadro sotto riportato. In particolare, per tutti gli obiettivi A, B, C, D, E, tutti gli indicatori contrassegnati con la lettera a e b concorrono al riparto del 20% della quota premiale. Tuttavia ai fini della definizione dei programmi degli atenei possono essere presi in considerazione tutti gli indicatori di cui al quadro sotto indicato riportante il valore iniziale per ciascun indicatore ove disponibile.

### RIEPILOGO INDICATORI PER PROGRAMMI DI ATENEO

Indicatore	NUM.	DEN.	Iniziale
<b>Indicatore A_a</b> - Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente	604	1.441	0,419
<b>Indicatore A_b</b> - Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LM, LMCU) attivati	289	307	0,941
<b>Indicatore A_c</b> - Immatricolati che hanno conseguito il titolo di scuola secondaria superiore in altra Regione	36	1.594	0,023
<b>Indicatore A_d</b> - Proporzione di Laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso	417	867	0,481
<b>Indicatore A_e</b> - Iscritti al primo anno ai corsi di Laurea Magistrale che hanno acquisito la Laurea in altro Ateneo	64	430	0,149
<b>Indicatore A_f</b> - Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali e per l'imprenditorialità oppure che partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale: <i>(Fonte di Ateneo che richiede la validazione del Nucleo di Valutazione. Nel caso in cui sia previsto un indicatore relativo alla sperimentazione TECO di ANVUR, il valore inserito dall'Ateneo e validato dal Nucleo di Valutazione sarà verificato con l'Agenzia stessa.)</i> *			
<b>Indicatore A_g</b> - Realizzazione di federazioni tra due o più università anche limitatamente a settori di attività <i>(Il raggiungimento del target è verificato ai sensi della l. 240/2010, articolo 3.)</i> *			
<b>Indicatore A_h</b> - Proporzione di laureati con nessuno dei due genitori avente un titolo superiore alla scuola dell'obbligo o a una qualifica professionale (Fonte:ALMALAUREA Per gli Atenei non partecipanti al Consorzio ALMALAUREA il valore verrà inserito dall'Ateneo e validato dal Nucleo di Valutazione.			0,266
<b>Indicatore A_i</b> Numero di open badge ottenuti dagli studenti a seguito di percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali*			
<b>Indicatore A_j</b> Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per alto merito e di avanguardia*			
<b>Indicatore B_a</b> - Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di studio rispetto al totale dei docenti	45	266	0,169
<b>Indicatore B_b</b> - Proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi sul totale dei proventi	2.412.053	76.377.377	0,032

<b>Indicatore B_c</b> - Spazi (Mq) destinati ad attività di ricerca per docenti di ruolo dell'Ateneo ( <i>Fonte: Numeratore: banca dati edilizia Denominatore: banca dati PROPER (Dalia/Docenti)</i> )	4.407,0	266,0	16,568
<b>Indicatore B_d</b> - Proporzione di immatricolati ai corsi di laurea professionalizzanti sul totale degli immatricolati	0	1.594	0,000
<b>Indicatore B_e</b> - Numero di spin off universitari rispetto ai docenti di ruolo dell'Ateneo (*): <i>Fonte di Ateneo che richiede la validazione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. Si richiede altresì di indicare gli estremi dei verbali del Consiglio di Amministrazione per l'accreditamento presso l'Ateneo delle imprese spin off. Denominatore PROPER(DALIA/DOCENTI) )*</i>	ND	266	ND
<b>Indicatore B_f</b> - Proporzione di brevetti registrati e approvati presso sedi nazionali ed europee rispetto ai docenti di ruolo (*) ( <i>Numeratore, fonte di Ateneo che richiede la validazione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. Si richiede altresì di indicare gli estremi dell'approvazione del brevetto e l'Ufficio responsabile tra quelli indicati. Denominatore PROPER(DALIA/DOCENTI) Università statali/Banca dati dei docenti Università non statali.</i> )*	ND	266	ND
<b>Indicatore B_g</b> - Numero di attività di trasferimento di conoscenza rispetto ai docenti di ruolo dell'Ateneo (*) . Numero di attività di trasferimento di conoscenza, con particolare riferimento a formazione continua e public engagement promosse a livello di Ateneo dal 1/1 al 31/12. Sono considerate in particolare le attività ai paragrafi I.6.a – Sperimentazione clinica su farmaci e dispositivi medici (trial registrati in banche dati ufficiali e studi su dispositivi medici), I.7.a – Attività di formazione continua e I.8.a Selezione di iniziative di Public Engagement delle Linee Guida ANVUR su Terza Missione e Impatto sociale( <i>Numeratore, fonte di Ateneo che richiede la validazione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. Denominatore PROPER(DALIA/DOCENTI) Università statali/Banca dati dei docenti Università non statali.</i> )*	ND	266	ND
<b>Indicatore B_h</b> - Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato industriale rispetto al totale degli iscritti al Dottorato	0	122	0,000
<b>Indicatore B_i</b> - Proporzione di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di tirocinio curricolare esterne all'Ateneo nell'anno di riferimento	1.170	10.870	0,108
<b>Indicatore B_j</b> - Proporzione di immatricolati di genere femminile nelle classi STEM	176	1.594	0,110
<b>Indicatore B_k</b> - Proporzione di Laureati magistrali occupati a un anno dal Titolo (LM, LMCU)(ALMALAUREA)			41,000
<b>Indicatore B_l</b> - Numero di tirocini formativi svolti dai laureati di Ateneo (*)	ND	1.543	ND
<b>Indicatore C_a</b> - Proporzione dei laureandi complessivamente (rispondono "decisamente Sì" e "più sì che no" ) soddisfatti del Corso di Studio			0,929
<b>Indicatore C_b</b> - Rapporto studenti regolari/docenti e riduzione di tale rapporto	7.640	266	28,722
<b>Indicatore C_c</b> - Spazi (Mq) disponibili per la didattica rispetto agli studenti iscritti entro 1 anno oltre la durata normale dei corsi ( <i>FONTE Numeratore: Banca Dati edilizia. Denominatore; Anagrafe Nazionale degli Studenti Le Università non Statali legalmente riconosciute dovranno inserire i dati dell'edilizia direttamente nella scheda PRO3. Tali informazioni sono validate dal Nucleo di Valutazione</i> )	8.629	9.003	0,958
<b>Indicatore C_d</b> - Proporzione di studenti che si iscrivono per la prima volta a un Corso di Studio rispetto al numero di diplomati alla scuola superiore nella Regione sede del corso			0,089
<b>Indicatore C_e</b> - Proporzione di immatricolati provenienti da Scuole secondarie superiori diverse dai Licei	686	1.594	0,430
<b>Indicatore C_f</b> - Proporzione di studenti in corso beneficiari di borsa di studio sul totale degli studenti in corso	2.983	8.049	0,371
<b>Indicatore C_g</b> - Proporzione di studenti beneficiari di intervento di supporto finanziato dall'Ateneo	71	11.014	0,006

<b>Indicatore C_h</b> - Proporzione di studenti alloggiati in strutture messe a disposizione dall'Ateneo o dall'Ente per il DSU	214	7.762	0,028
<b>Indicatore C_i</b> - Proporzione di studenti con disabilità e DSA sul totale degli studenti	74	11.014	0,007
<b>Indicatore C_j</b> - Rapporto tra classi attive con equilibrio di genere e totali classi attive	9	24	0,375
<b>Indicatore D_a</b> - Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti, ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di "mobilità virtuale"	1.468	316.121	0,005
<b>Indicatore D_b</b> - Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero	0	0	NR
<b>Indicatore D_c</b> - Proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) e di Dottorato (D) che hanno conseguito il titolo di studio di accesso all'estero	16	2.079	0,008
<b>Indicatore D_d</b> - Proporzione di laureati (L, LM, LMCU) entro la durata normale dei Corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero nel corso della propria carriera universitaria, ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di "mobilità virtuale".	22	474	0,046
<b>Indicatore D_e</b> - Proporzione di laureati provenienti da famiglie con condizione socio-economica non elevata che hanno svolto periodi di studio all'estero. ALMALAUREA			0,038
<b>Indicatore D_f</b> - Rapporto tra studenti in ingresso e in uscita nell'ambito del programma Erasmus	15	61	0,246
<b>Indicatore D_g</b> - Proporzione di studenti immatricolati a Corsi di Studio "internazionali"	0	2.024	0,000
<b>Indicatore D_h</b> - Numero di insegnamenti erogati in lingua estera sul totale degli insegnamenti dell'anno accademico	0	602	0,000
<b>Indicatore D_i</b> - Rapporto professori e ricercatori in visita rispetto al totale dei docenti (*) <i>FONTE: Numeratore: validazione Nucleo Denominatore: Banca dati PROPER (Dalia/Docenti) per Università Statali e archivio docenti per Università non Statali legalmente riconosciute.</i>	ND	266	ND
<b>Indicatore D_j</b> - Partecipazione all'iniziativa European Universities, o iniziative corrispondenti <i>FONTE Banca dati programma Erasmus Plus – INDIRE In assenza di bandi relativi all'iniziativa specifica alla scadenza del triennio di programmazione, saranno prese in considerazione anche iniziative corrispondenti promosse in ambito comunitario.</i>			NO
<b>Indicatore E_a</b> - Proporzione dei Professori di I e II fascia assunti dall'esterno nel triennio precedente, sul totale dei professori reclutati	18	90	0,200
<b>Indicatore E_b</b> - Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. a) e lett. b) sul totale dei docenti di ruolo	49	266	0,184
<b>Indicatore E_c</b> - Riduzione dell'età media dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3), lett a) e lett. b)			38,939
<b>Indicatore E_d</b> - Iscritti al primo anno di Corsi di dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo	22	55	0,400
<b>Indicatore E_e</b> - Proporzione di Ricercatori di cui all'articolo 24, c. 3, lettera b) reclutati dall'esterno e non già attivi presso l'Ateneo come ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), titolari di assegno di ricerca o iscritti a un corso di dottorato	8	8	1,000
<b>Indicatore E_f</b> - Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett a) e di assegnisti di ricerca, che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro Ateneo	8	113	0,071
<b>Indicatore E_g</b> - Proporzione del personale TA a tempo indeterminato sul totale del personale TA	161	164	0,982
<b>Indicatore E_h</b> - Risorse per la formazione del personale TA ( <i>Fonte di Ateneo che richiede la validazione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo</i> )*	ND	161	ND

<b>Indicatore E_i</b> - Proporzione di dottori di ricerca provenienti da famiglie di condizione socio-economica non elevata ( <i>Fonte: ALMALAUREA Per gli Atenei non partecipanti al Consorzio ALMALAUREA il valore verrà inserito dall'Ateneo e validato dal Nucleo di Valutazione.</i> )			
<b>Indicatore E_j</b> - Riduzione dell'età media del personale TA di ruolo			53,255
<b>Indicatore E_k</b> Risorse disponibili sul fondo per la premialità rispetto al costo totale del personale universitario (*) <i>Situazione iniziale: anno 2020 Numeratore- Fonte di Ateneo che richiede la validazione del Nucleo di Valutazione. Denominatore- DALIA</i>			

**\* Indicatori che se scelti necessitano del Parere del Nucleo di Valutazione**

Il Rettore comunica, inoltre, che ogni Ateneo, ai fini dell'assegnazione delle risorse provvede a comunicare al Ministero il proprio programma di interventi e il piano strategico con:

- Almeno un obiettivo (tra A, C, D), almeno una azione per obiettivo, almeno due indicatori;
- Almeno un obiettivo (tra B, E), almeno una azione per obiettivo, almeno due indicatori.

Gli indicatori, che saranno prescelti, dovranno integrarsi con il piano strategico dell'Ateneo e i target che saranno indicati dovranno comportare un significativo miglioramento dell'indicatore al termine del triennio. A tal riguardo, ai fini del riparto delle risorse, vengono considerati i miglioramenti dei risultati conseguiti rispetto ai valori degli stessi indicatori al 31.12.2020.

Alla luce di quanto premesso, il Rettore fa presente la necessità per l'Ateneo di adottare il Piano di sviluppo triennale 2021-2023 ed illustra al Consesso gli obiettivi, le azioni attraverso cui realizzarli e gli indicatori per la valutazione dei risultati scelti e come di seguito indicati.

Il Rettore fa presente che gli obiettivi, le azioni e gli indicatori appena proposti sono stati recepiti nel Piano di sviluppo triennale 2021-2023 dell'Ateneo, allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale e per tanto procede ad esporne i contenuti.

**OBIETTIVO A “Ampliare l’accesso alla formazione universitaria”**

<b>AZIONE</b>		
A.4 Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e innovazione delle metodologie didattiche.		
<b>INDICATORI</b>	<b>LIVELLO INIZIALE</b>	<b>TARGET FINALE 2023</b>
<b>Indicatore A_a</b> - Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente	0,419	0,5
<b>Indicatore A_d</b> - Proporzione di Laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso	0,481	0,55

**OBIETTIVO E “Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università”**

<b>AZIONI</b>
E.1 Reclutamento di giovani ricercatori (ricercatori a tempo determinato ai sensi della l. 240/2010 art. 24, co. 3, lett. a) e b), assegnisti e borse di dottorato;
E.3 Sviluppo organizzativo anche in considerazione della dematerializzazione e del potenziamento del lavoro agile;

E.4 Integrazione del Fondo per la Premialità (art. 9, l. 240/2010).
---

INDICATORI	LIVELLO INIZIALE	TARGET FINALE 2023
<b>Indicatore E_b</b> - Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. a) e lett. b) sul totale dei docenti di ruolo	0,184	0,22
<b>Indicatore E_j</b> - Riduzione dell'età media del personale TA di ruolo	53,255	51,00
<b>Indicatore E_k</b> Risorse disponibili sul fondo per la premialità rispetto al costo totale del personale universitario (*) <i>Situazione iniziale: anno 2020</i> <i>Numeratore- Fonte di Ateneo che richiede la validazione del Nucleo di Valutazione. Denominatore- DALIA</i>	0	0,01

Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Luglio 2021, al termine dell'ampia discussione:

- ha approvato gli obiettivi, le azioni e i relativi indicatori sotto riportati (Tabella 1) e recepiti nel Piano di sviluppo triennale 2021-2023 di Ateneo;
- ha approvato la scelta dell'Indicatore E\_k sub condizione al parere positivo del Nucleo di Valutazione;
- ha delegato la Commissione composta dal Presidente del Senato Accademico, dal Rettore, dai Rappresentanti dei Dipartimenti ovvero il Prof. Luzzza, il Prof. Pujia, il Prof. Viglietto, dal Direttore Generale e dal Responsabile dell'Area Programmazione e Sviluppo a procedere alla revisione dei target finali indicati per gli indicatori prescelti in base all'esito delle nuove valutazioni.

A questo punto, il Rettore comunica che è pervenuto l'estratto del verbale del Nucleo di Valutazione riunitosi in modalità telematica in data 19.07.2021 (verbale n. 13, punto 1), nel quale il Coordinatore del medesimo Nucleo, dopo aver rappresentato di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della delibera della suindicata seduta del S.A. del 19.07.2021 con la quale:

- sono stati approvati gli obiettivi le azioni e i relativi indicatori proposti, specificati nella medesima delibera e recepiti nel Piano di Sviluppo Triennale 2021/2023 di Ateneo;
- è stata approvata la scelta dell'Indicatore Ek sub condizione al parere positivo del Nucleo di Valutazione come da allegato n. 2 del D.M.

ha riferito che il Responsabile dall'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali, in data odierna con nota prot. n. 35 ha inviato per conoscenza al Nucleo la certificazione del Fondo Premialità Personale Docente al 31.12.2020, pari ad euro 59.224,26, quale risulta all'ultimo Bilancio Unico di Ateneo Esercizio 2020, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17.05.2020. Inoltre, il Responsabile della suddetta Area ha, altresì, dichiarato che tale fondo non è stato mai utilizzato fino alla data odierna.

Il Rettore fa presente che nel succitato verbale il Prof. Costanzo ha rilevato che, così come richiesto dal D.M., gli indicatori devono integrarsi agli obiettivi del Piano Strategico dell'Ateneo e i target che saranno indicati devono comportare un significativo miglioramento degli indicatori al termine del triennio, pertanto vengono considerati i miglioramenti dei risultati conseguiti rispetto ai valori degli stessi indicatori al 31.12.2020.

Il Rettore fa, altresì, presente che il Nucleo, nel predetto verbale ha valutato l'indicatore proposto e approvato dal Senato.

Validazione dell'indicatore:

Dopo articolata discussione, il Nucleo ha validato l'indicatore Ek, in quanto coerente con gli obiettivi e le azioni indicate dall'Ateneo e in particolare rispetto all'azione E4.

Modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati:

Le modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati saranno a cura dall'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali dell'Ateneo, consultate anche le banche dati di riferimento (DALIA)

Fonte e valore iniziale di riferimento:

Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali; valore iniziale riferimento 0 perché le risorse pagate nell'anno 2020 al personale docente e non docente a valere sul fondo premialità, di cui all'art.9 della legge 240/2010 risultano essere pari a 0.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, per quanto di competenza, all'unanimità:

- approva gli obiettivi le azioni e i relativi indicatori proposti e sopra indicati recepiti nella versione aggiornata del Piano di sviluppo triennale 2021-2023 di Ateneo;
- approva la scelta, tra gli altri, dell'Indicatore E\_k in considerazione anche della validazione del Nucleo di Valutazione;
- approva l'adozione del Piano di sviluppo triennale 2021-2023 dell'Ateneo, attraverso il quale l'Ateneo punterà a realizzare l'incremento della quota premiale nell'ambito dell'FFO così come prevista dal D.M. n. 289 del 25/03/2021.

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

### **3. Manifesto agli Studi a.a. 2021/2022.**

#### **3.1 Manifesto agli Studi a.a. 2021/2022**

Il Rettore illustra al Consesso il Manifesto agli Studi per l'anno accademico 2021/2022, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante la cui bozza è stata anticipata ai componenti del Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni.

A tal proposito, il Rettore comunica che è pervenuto l'estratto del verbale del 06.07.2021 del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia (verbale n. 4 punto 7.1) nel corso del quale il Presidente della medesima Scuola ha ricordato che bisogna organizzare, per il prossimo anno accademico, i Corsi OFA - Obblighi Formativi Aggiuntivi, che vengono attribuiti, in attuazione a quanto previsto dal D.M. n. 270/2004, art. 6, comma 1, agli studenti in ingresso, che nella prova di ammissione abbiano ottenuto un risultato inferiore rispetto ad una soglia minima stabilita nei relativi bandi.

Il Rettore fa presente che nel succitato verbale vengono esplicitate le modalità organizzative dei predetti OFA, che potrebbero essere le seguenti:

- richiedere a tali studenti di svolgere, sotto la guida di Docenti esperti dell'insegnamento corrispondente alle discipline su cui sono stati attribuiti OFA, attività supplementari, al termine delle quali prevedere una verifica. Il programma aggiuntivo sarà assegnato dal Docente titolare dell'insegnamento e verterà su argomenti di difficoltà analoga a quella delle domande presenti nel test di ammissione. Il soddisfacimento degli OFA verrà verificato tramite prove di verifica;

- aderire al CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, per la valutazione delle conoscenze in ingresso ai fini dell'attribuzione degli OFA. Tale procedura, che prevede un contributo economico sia per l'Ateneo che per il singolo studente, tramite la somministrazione di un test allo studente all'atto dell'immatricolazione (test non vincolante ai fini dell'iscrizione) rileva le carenze in ingresso dello studente e gli attribuisce uno o più OFA che potrà recuperare attraverso percorsi specifici e/o lezioni videoregistrate dei docenti sulla piattaforma online di Ateneo.

Il Rettore fa, altresì, presente che il Consiglio della suindicata Scuola ha deliberato di demandare agli Organi di Ateneo la valutazione sull'opportunità di decidere di aderire al CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso), fermo restando che non



potrà comunque ritenersi una forma obbligatoria per gli studenti a causa del contributo economico a loro carico e che, pertanto, bisognerà comunque adottare anche la prima ipotesi.

Il Rettore comunica, ancora, che è pervenuto l'estratto del verbale del 08.07.2021 del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica (verbale n. 92 punto 4), nel corso del quale il Presidente della medesima Scuola, ai fini della programmazione delle attività di recupero delle carenze formative, evidenzia l'opportunità di intraprendere un'azione strutturata che possa essere di supporto a tutti i CdS afferenti alla Scuola ed eventualmente all'intero Ateneo.

A tal proposito, il Rettore fa presente che il succitato Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica approva la proposta di stipulare un accordo con il suindicato CISIA un consorzio formato da 53 atenei statali, di cui viene riportato l'elenco nell'Allegato A. Il CISIA curerà la preparazione, erogazione e valutazione di test in ingresso "TOLC", (Test Online CISIA) elaborando per ogni studente iscritto l'eventuale attribuzione degli OFA. Le modalità della procedura sono allegate al predetto verbale del 08.07.2021 e ne costituiscono parte integrante.

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 13 Luglio 2021, ha affidato alla Prof.ssa Nigro e al Prof. Nicosia il compito di procedere ad una ricognizione dei corsi di recupero degli OFA da attivare per l'Area Giuridica-Economica e Sociale e alla Prof.ssa Paolino la ricognizione di quelli relativi ai Corsi della Scuola di Medicina e Chirurgia e della Scuola di Farmacia e Nutraceutica.

A questo punto, il Rettore propone, in conformità a quanto discusso nella sopraindicata seduta del Senato Accademico del 13 luglio 2021 per i Corsi OFA - Obblighi Formativi Aggiuntivi, di inserire nella bozza del Manifesto la relativa informativa.

A tal fine, il Rettore propone due opzioni la cui scelta dell'una e dell'altra sarà condizionata dagli spazi a disposizione sul Manifesto agli Studi e per tanto procede a dare lettura delle due versioni predisposte:

**1) In caso di spazi sufficienti:**

“Per ciascun Corso di Laurea, l'Ateneo attiverà un nuovo servizio a favore degli studenti iscritti al primo anno: la verifica delle competenze in ingresso (VPI). Mediante le VPI – che non rappresentano una prova selettiva e non impediscono l'immatricolazione – saranno valutati eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi [OFA] al fine di attivare corsi personalizzati per ciascun Corso di Laurea. Il servizio ha lo scopo di far acquisire agli studenti le conoscenze necessarie per usufruire al meglio dell'offerta formativa universitaria e acquisire elementi importanti per il successo della carriera del singolo studente”.

**2) In caso di ristrettezze di spazi:**

“Per ciascun Corso di Laurea, l'Ateneo attiverà un nuovo servizio a favore degli studenti iscritti al primo anno: la verifica delle competenze in ingresso (VPI). Mediante le VPI – che non rappresentano una prova selettiva e non impediscono l'immatricolazione – saranno valutati eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi [OFA] al fine di attivare corsi personalizzati per ciascun Corso di Laurea”.

A questo punto, il Rettore considerato che al Manifesto agli Studi sarà data diffusione attraverso un'adeguata campagna informativa, propone di integrare la predetta pubblicità anche con specifici comunicati che tra l'altro mettano in rilievo l'attivazione dei corsi per il recupero degli OFA.

Il Rettore fa presente, altresì che, allo stato, non è stata definita l'Offerta Formativa dei Corsi di Alta Formazione per il prossimo a.a. e che, all'atto dell'approvazione, i predetti Corsi verranno resi pubblici, oltre che nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, anche sul Manifesto sottoposto all'esame di questo Consesso, attraverso il sistema del QR CODE. Per tanto, il Rettore suggerisce, nella parte del Manifesto agli Studi a.a. 2021/2022 in cui è inserita la dicitura: I corsi sono rinvenibili al seguente url: <https://web.unicz.it/it/page/alta-formazione-2021-2022> di modificare con “I corsi saranno rinvenibili al seguente url: <https://web.unicz.it/it/page/alta-formazione-2021-2022>”.

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Luglio 2021, ha approvato:  
- il contenuto del Manifesto agli Studi a.a. 2021/2022 con la piccola modifica proposta dal

Presidente;

- la proposta del Rettore di integrare il contenuto del Manifesto agli Studi a.a. 2021/2022 con l'informativa relativa ai Corsi OFA scegliendo quella che sarà più adatta in considerazione degli spazi a disposizione.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all'unanimità, approva:

- il contenuto del Manifesto agli Studi a.a. 2021/2022 con la piccola modifica proposta dal Rettore;  
- la proposta del Rettore di integrare il contenuto del Manifesto agli Studi a.a. 2021/2022 con l'informativa relativa ai Corsi OFA scegliendo quella che sarà più adatta in considerazione degli spazi a disposizione.

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

### **3.2. Campagna informativa dell'Offerta Formativa dell'Ateneo Anno Accademico 2021/2022**

La campagna informativa relativa all'Offerta Formativa dell'Ateneo per l'anno accademico 2021/2022 avviene, così come realizzato nell'anno accademico 2020/2021, attraverso la pubblicazione sui quotidiani regionali a mezzo stampa, sulle testate online locali e sulle TV locali.

Per i quotidiani (**Gazzetta del Sud, il Quotidiano del Sud**) le uscite da programmare sono 4 nelle giornate domenicali di agosto 2021.

Per i portali online **Catanzaroinforma.it, Corrieredellacalabria.it, GiornalediCalabria.it, Oggisud.it, Lanuovacalabria.it** il periodo di programmazione della campagna è minimo di 30 giorni.

Per le TV locali, **RTC-Telecalabria** e **RTI**, la campagna informativa prevede almeno 4 spot giornalieri di 30 secondi per 30 giorni.

Le azioni di comunicazione, come da preventivi allegati, sono così, dettagliatamente, suddivise ed organizzate:

#### **PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI REGIONALI A MEZZO STAMPA**

- **GAZZETTA DEL SUD:**
  - GAZZETTA DEL SUD ED. CALABRIA: Pagina intera, a colori, 4 uscite da programmare (da prassi domeniche di agosto);
  - GAZZETTA DEL SUD.IT: Banner 300x250 dpi n° 300.000 impression desktop+mobile 14 giorni di programmazione **TOT. 7.567,50 euro (IVA + diritto fisso € 3,50 inclusi);**
- **IL QUOTIDIANO DEL SUD:**
  - Mezza pagina, a colori, 4 uscite da programmare (da prassi domeniche di agosto): **TOTALE 2.934,50 euro (Iva + diritto fisso € 6,50 inclusi);**

#### **TESTATE ONLINE LOCALI**

- **CATANZAROINFORMA.IT:**

#### **1 Proposta: catanzaroinforma.it e calabriainforma.it**

**Periodo dal 1 agosto al 15 settembre 2021 – totale n. 37 gg**

- Bannerone Home dal 1 agosto al 7 agosto;
- Bannerone Notizie dal 8 agosto al 15 agosto;
- Bannerone Home dal 16 agosto al 31 agosto;
- Pop up Notizie dal 1 al 15 settembre;
- n. 2 pubbliredazionali;
- n.1 intervista video al Rettore.

**TOTALE 4.660,00 euro (IVA compresa)**

**2 Proposta: lameziainforma.it e crotoneinforma.it****Periodo dal 25 luglio – 25 agosto 2021 – totale n. 30 gg**

- Pop up in home page dal 25 al 31 luglio;
- Bannerone Notizie dal 1 agosto al 7 agosto;
- Pop up in home page dal 8 al 15 agosto;
- Bannerone Notizie dal 16 agosto al 25 agosto;
- n. 2 pubbliredazionali;
- n.1 intervista video al Rettore.

**TOTALE 3.000,00 euro (IVA compresa)**

- CORRIEREDELLACALABRIA.IT: inserzione Leaderboard per 30 giorni (mese di agosto) (visualizzabile su home page da pc e mobile ): **TOTALE 1.952,00 euro (Iva compresa)**
- GIORNALEDICALABRIA.IT:
  - Banner con collegamento al nostro link selezionato in home page per 30 giorni: **TOTALE 1.464,00 euro (Iva compresa);**
- RTC-Telecalabria
  - n.4 spot televisivi al giorno da 30 secondi per 30 giorni: **TOTALE 2.342,40 euro (Iva compresa);**
- OGGISUD.IT E VOCEAIGIOVANI.IT
  - Banner in modalità mobile e desktop in home page e pagine interne per 30 giorni: **TOTALE 366,00 euro (Iva compresa);**
- RADIO TELE INTERNATIONAL RTI:
  - Spot televisivi da 30 secondi per 5 passaggi al giorno nelle migliori fasce di ascolto, per 30 giorni, più 3 passaggi giornalieri in omaggio, per un totale di 8 spot giornalieri;
  - un redazionale di 3 minuti per 15 passaggi mensili: **TOTALE 5.490,00 euro (Iva compresa);**
- LANUOVACALABRIA.IT
  - Banner Inedik Masthead (970x250 Desktop) e (300x90 Mobile) in home page per 30 giorni: **TOTALE 1464,00 euro (Iva compresa);**

**TOTALE (includendo Proposta 1: catanzaroinforma.it e calabriainforma.it 37gg) : 28.240,40 EURO (IVA inclusa).****TOTALE (includendo Proposta 2: lameziainforma.it e crotoneinforma.it 30gg) : 26.580,40 EURO (IVA inclusa).****TOTALE (includendo Proposta 1: catanzaroinforma.it e calabriainforma.it 37gg) e Proposta 2: lameziainforma.it e crotoneinforma.it 30gg) : 31.240,40 EURO (IVA inclusa).**

Il Rettore fa presente che la spesa complessiva di euro **31.240,40 EURO** (IVA inclusa), graverà sulla Voce COAN CA 04.41.02.05 *“Informazione e divulgazione delle attività istituzionali”* del Bilancio Unico di Ateneo la cui capienza, accertata dall’Ufficio competente, risulta sufficiente.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA 04.41.02.05 *“Informazione e divulgazione delle attività istituzionali”* del Bilancio Unico di Ateneo, all’unanimità, approva la campagna informativa dell’Offerta Formativa dell’Ateneo per l’Anno Accademico 2020/2021 per come sopra esposta e dà mandato al Rettore per la definizione di ogni aspetto della Campagna Informativa e per ogni eventuale implementazione e/o modifica della stessa.

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante

**4. Nota MUR del 14 luglio 2021: Riapertura termine per acquisizione potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1, lettere a) e b) legge 2 agosto 1999, n. 264 per l’a.a. 2021/2022 – Corsi di laurea magistrali a c.u.: medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e Corsi di laurea delle professioni sanitarie “infermieristica” ed “educatore professionale”- Richiesta incremento immatricolazioni per il CdL Interateneo in Medicina e Chirurgia TD.**

Il Rettore informa che in data 14 luglio 2021 è pervenuta la nota MUR avente ad oggetto “Riapertura termine per acquisizione potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1, lettere a) e b) legge 2 agosto 1999, n. 264 per l’a.a. 2021/2022 – Corsi di laurea magistrali a c.u.: medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e Corsi di laurea delle professioni sanitarie “infermieristica” ed “educatore professionale”.

Il Rettore fa presente che con la predetta nota il MUR, considerato che non è stata ancora calendarizzata la trattazione del punto relativo all’Accordo Stato-Regioni per la determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e sm.i. dà la possibilità per i Corsi di Studio in oggetto, di integrare il potenziale formativo (solo relativamente agli studenti UE e non UE residenti in Italia) già deliberato dagli Organi Accademici degli Atenei coinvolti e già inserito nel sistema informatico. Per tanto, saranno accessibili dal 14 al 23 luglio 2021 le apposite schede di rilevazione, nell’ambito della procedura informatizzata all’indirizzo <http://accessoprogrammato.miur.it/atenei>.

A questo punto, il Rettore comunica che la Commissione Paritetica dei Garanti del Corso di Laurea interateneo in Medicina e Chirurgia TD ha proposto, con nota del 16.07/2021 a firma de Presidente Prof. Marcello Maggiolini e indirizzata ai due Rettori degli Atenei interessati, l’aumento del numero delle immatricolazioni da 60 a 75 per il predetto Corso di Studi. Nella nota si fa presente che la richiesta è motivata dalle sollecitazioni pervenute in ordine all’incremento del numero delle immatricolazioni del Corso di Laurea in oggetto e comunque, dopo aver verificato la sostenibilità del conseguente ulteriore impegno didattico-formativo.

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Luglio 2021, ha espresso parere favorevole alla proposta della Commissione Paritetica dei Garanti del Corso di Laurea Interateneo in Medicina e Chirurgia TD di incrementare il numero delle immatricolazioni da 60 a 75, fermo restando la sostenibilità del conseguente ulteriore impegno didattico-formativo.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta della Commissione Paritetica dei Garanti del Corso di Laurea interateneo in Medicina e Chirurgia TD di incrementare il numero delle immatricolazioni da 60 a 75, fermo restando la sostenibilità del conseguente ulteriore impegno didattico-formativo.

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

**5. Varie ed eventuali**

### 5.1 Proposta di modifica del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 2010.

In riferimento al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 2010, in atto vigente, il Rettore rappresenta al Consesso la necessità di apportare alcune modifiche finalizzate ad armonizzare il predetto regolamento ed illustra, quindi, le modifiche proposte, come di seguito riportate:

<b>Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 2010 in atto vigente</b>	<b><u>Proposte di modifiche</u></b>
<b>Art. 1</b> <b>Finalità</b> (...)	<b>Art. 1</b> <b>Finalità</b> Immodificato
<b>Art. 2</b> <b>Tipologie contrattuali</b> 1. I contratti di cui all'art. 1 sono stipulati secondo le seguenti tipologie: 1.1. I contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri di cui al successivo art. 13. 1.2. I contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, di durata triennali, riservati a coloro che hanno usufruito dei contratti di cui al precedente comma 1.1, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero a coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii., o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. I suddetti contratti, ai sensi dell'art.29, comma 5, della Legge n. 240/2010, possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei	<b>Art. 2</b> <b>Tipologie contrattuali</b> 1. I contratti di cui all'art. 1 sono stipulati secondo le seguenti tipologie: 1.1 I contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri di cui al successivo art. <b>15</b> ; 1.2. I contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, di durata triennali, riservati a coloro che hanno usufruito dei contratti di cui al precedente comma 1.1, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero a coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii., o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. I suddetti contratti, ai sensi dell'art.29, comma 5, della Legge n. 240/2010, possono essere stipulati anche con

<p>contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005.</p> <p>2. I contratti di cui al comma 1.1 del presente articolo possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, e possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito.</p> <p>3. I contratti di cui al comma 1.2 possono prevedere esclusivamente il regime di impegno a tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pertanto pari a 350 ore.</p> <p>4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e dei contratti di cui al presente Regolamento, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p> <p>5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli e l'espletamento degli stessi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.</p> <p><b>Art. 3</b>  <b>Programmazione e copertura finanziaria</b>  1. Il reclutamento di ricercatori a tempo determinato avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno</p>	<p>coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005.</p> <p>2. I contratti di cui al comma 1.1 del presente articolo possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, e possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito.</p> <p>3. I contratti di cui al comma 1.2 possono prevedere <del>esclusivamente</del> il regime di impegno a tempo pieno <b>o a tempo definito</b>. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è <del>pertanto</del> pari a 350 ore <b>per il regime di tempo pieno e di 200 ore per il regime a tempo definito</b>.</p> <p>4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e dei contratti di cui al presente Regolamento, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p> <p>5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli e l'espletamento degli stessi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.</p> <p><b>Art. 3</b>  <b>Programmazione e copertura finanziaria</b>  1. Il reclutamento di ricercatori a tempo determinato avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale</p>
--	--



<p>di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario, ivi incluse le eventuali assegnazioni ministeriali, o a carico totale di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per posti di ricercatore di cui all'art.24, comma 3, lettera b) ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'art.24, comma 3, lettera a) di cui alla predetta Legge.</p> <p>Al momento dell'indizione della procedura di reclutamento dei RTD-b, l'Ateneo mette in programmazione per il Dipartimento che ha proposto la chiamata del RTD-b la dotazione di punti organico necessari all'avvio della procedura di cui all'art, 24, comma 5 della Legge 240/2010 (0.2 P.O./RTD-b). In ogni caso, la dotazione di P.O. (0.2 P.O./RTD-b) dovrà essere resa disponibile entro la scadenza del terzo anno del contratto del RTD-b e, comunque, in tempo utile per consentire al RTD-b, che abbia conseguito la valutazione positiva da parte della Commissione all'uopo nominata, di essere immesso nel ruolo del Prof. di II fascia al termine del suo contratto.</p> <p>2.Le convenzioni stipulate tra l'Ateneo e il soggetto finanziatore esterno, che in caso di più finanziatori esterni dovranno essere tutti</p>	<p>del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario, ivi incluse le eventuali assegnazioni ministeriali, o a carico totale di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per posti di ricercatore di cui all'art.24, comma 3, lettera b) ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'art.24, comma 3, lettera a) di cui alla predetta Legge.</p> <p>Al momento dell'indizione della procedura di reclutamento dei RTD-b, l'Ateneo mette in programmazione per il Dipartimento che ha proposto la chiamata del RTD-b la dotazione di punti organico necessari all'avvio della procedura di cui all'art, 24, comma 5 della Legge 240/2010 (0.2 P.O./RTD-b). In ogni caso, la dotazione di P.O. (0.2 P.O./RTD-b) dovrà essere resa disponibile entro la scadenza del terzo anno del contratto del RTD-b e, comunque, in tempo utile per consentire al RTD-b, che abbia conseguito la valutazione positiva da parte della Commissione all'uopo nominata, di essere immesso nel ruolo del Prof. di II fascia al termine del suo contratto.</p> <p>L'Università, ai sensi dell'art. 5-bis della L. 240/2010, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) della L. 240/2010, l'inquadramento di cui al comma 5 della predetta Legge, previo esito positivo della valutazione.</p> <p>In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.</p> <p>2. Le convenzioni stipulate tra l'Ateneo e il soggetto finanziatore esterno, che in caso di più finanziatori esterni dovranno essere tutti</p>
--	--

<p>riportati, dovrà attestare la tipologia di contratto, eventualmente il Settore Concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento e le relative garanzie a copertura dello stesso in caso di versamento pluriennale (es. polizza fidejussoria).</p> <p>La suddetta convenzione dovrà, in ogni caso, essere approvata dal Consiglio d'Amministrazione d'Ateneo previo parere preventivo del Collegio dei Revisori attestante il rispetto di quanto sopra esposto.</p> <p>I posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) di cui alla L. 240/2010 potranno essere finanziati con fondi di progetti di ricerca con enti pubblici e privati già finanziati a docenti o Dipartimenti dell'Ateneo sulla base di norme o accordi approvati dal Consiglio d'Amministrazione.</p> <p>I progetti di ricerca dovranno esplicitamente prevedere la possibilità di attivare contratti per ricercatori a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili.</p> <p>Sarà necessaria una dichiarazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca che autorizza l'impiego delle risorse necessarie per l'attivazione del contratto, comprese quelle per il rimborso delle spese sostenute dai componenti esterni della commissione giudicatrice.</p> <p><b>Art. 4</b> <b>Proposta di reclutamento</b></p> <p>1. La proposta di chiamata ai posti di ricercatore a tempo determinato è formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Le chiamate proposte dai Dipartimenti dovranno essere motivate da necessità di natura didattica, scientifica e/o assistenziale dell'Ateneo. La suddetta delibera deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione,</p>	<p>riportati, dovrà attestare la tipologia di contratto, eventualmente il Settore Concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento e le relative garanzie a copertura dello stesso in caso di versamento pluriennale (es. polizza fidejussoria).</p> <p>La suddetta convenzione dovrà, in ogni caso, essere approvata dal Consiglio d'Amministrazione d'Ateneo previo parere preventivo del Collegio dei Revisori attestante il rispetto di quanto sopra esposto.</p> <p>I posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) di cui alla L. 240/2010 potranno essere finanziati con fondi di progetti di ricerca con enti pubblici e privati già finanziati a docenti o Dipartimenti dell'Ateneo sulla base di norme o accordi approvati dal Consiglio d'Amministrazione.</p> <p>I progetti di ricerca dovranno esplicitamente prevedere la possibilità di attivare contratti per ricercatori a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili.</p> <p>Sarà necessaria una dichiarazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca che autorizza l'impiego delle risorse necessarie per l'attivazione del contratto, comprese quelle per il rimborso delle spese sostenute dai componenti esterni della commissione giudicatrice.</p> <p><b>Art. 4</b> <b>Proposta di reclutamento <span style="color: red;">ricercatori di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 e ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 afferenti a “settori concorsuali non bibliometrici”</span></b></p> <p>1. La proposta di chiamata ai posti di ricercatore a tempo determinato è formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Le chiamate proposte dai Dipartimenti dovranno essere motivate da necessità di natura didattica, scientifica e/o assistenziale dell'Ateneo. La suddetta delibera deve essere approvata dal Consiglio</p>
---	---



<p>previo parere del Senato accademico, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.</p> <p>2.La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <p>a) la tipologia del contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato;</p> <p>b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all'art. 2, comma 1.1;</p> <p>c) la sede di svolgimento delle attività;</p> <p>d) la specificazione del settore concorsuale di cui al D.M. n. 855 del 30.10.2015 e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;</p> <p>e) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;</p> <p>f) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico-disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;</p> <p>g) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;</p> <p>h) l'eventuale indicazione della lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale.</p> <p><b>Art. 4</b> <b>Proposta di reclutamento</b></p> <p>1.La proposta di chiamata ai posti di</p>	<p>di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.</p> <p>2.La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <p>a) la tipologia del contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato;</p> <p><b>b) il regime di impiego a tempo pieno o definito;</b></p> <p>c) la sede di svolgimento delle attività;</p> <p>d) la specificazione del settore concorsuale di cui al D.M. n. 855 del 30.10.2015 e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico- disciplinari;</p> <p>e) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;</p> <p>f) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico-disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;</p> <p>g) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;</p> <p>h) l'eventuale indicazione della lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale.</p> <p><b>i) limitatamente ai ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 afferenti a “settori concorsuali non bibliometrici”, il rispetto di uno dei valori soglia ASN per i Professori Associati del SSD oggetto del bando quale ulteriore requisito per l'ammissione alle procedure concorsuali.</b></p> <p><b>Art. 5</b> <b>Proposta di reclutamento Ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 afferenti a “settori concorsuali bibliometrici”</b></p> <p>1. La proposta di chiamata ai posti di</p>
---	---

<p>ricercatore a tempo determinato è formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Le chiamate proposte dai Dipartimenti dovranno essere motivate da necessità di natura didattica, scientifica e/o assistenziale dell'Ateneo. La suddetta delibera deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.</p> <p>2.La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <p>a) la tipologia del contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato;</p> <p>b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all'art. 2, comma 1.1;</p> <p>c) la sede di svolgimento delle attività;</p> <p>d) la specificazione del settore concorsuale di cui al D.M. n. 855 del 30.10.2015 e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;</p> <p>e) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;</p> <p>f) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico-disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;</p> <p>g) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;</p> <p>h) l'eventuale indicazione della lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale.</p>	<p>ricercatore a tempo determinato è formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Le chiamate proposte dai Dipartimenti dovranno essere motivate da necessità di natura didattica, scientifica e, ove appropriato, anche assistenziale dell'Ateneo. La suddetta delibera deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.</p> <p>2.La delibera del Consiglio di Dipartimento deve specificare:</p> <p>a) la tipologia del contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato;</p> <p><b>b) il regime di impiego a tempo pieno o definito;</b></p> <p>c) la sede di svolgimento delle attività;</p> <p>d) la specificazione del settore concorsuale di cui al D.M. n. 855 del 30.10.2015 e del profilo definito tramite l'indicazione di un settore scientifico-disciplinare <b>ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso correlate;</b></p> <p>e) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;</p> <p>f) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico-disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;</p> <p>g) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;</p> <p>h) l'eventuale indicazione della lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale.</p> <p><b>i) il numero massimo di pubblicazioni che dovrà essere pari al numero delle pubblicazioni scientifiche previste dai valori soglia ASN per i Professori Associati del SSD indicato nel bando per il profilo, ai sensi</b></p>
--	--

<p><b>Art. 5</b> <b>Procedura di selezione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.</li> <li>2. Al bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, deve essere data adeguata pubblicità, tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'Unione Europea, per un periodo di norma non inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi. L'avviso del bando è, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</li> <li>3. Il bando deve contenere: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il numero dei posti messi a concorso;</li> <li>b) la tipologia del contratto;</li> <li>c) per i soli contratti di cui all'art. 2, comma 1.1 il regime di impiego (a tempo pieno o definito);</li> <li>d) il dipartimento di afferenza;</li> <li>e) la sede di svolgimento delle attività;</li> <li>f) la specificazione del settore concorsuale e di</li> </ol> </li> </ol>	<p>della succitata lettera d). Laddove tale numero sia inferiore a 12, il numero massimo di pubblicazioni sarà pari a 12 pubblicazioni.</p> <p>l) le pubblicazioni presentate ai sensi del precedente punto i) dovranno essere relative agli ultimi 5 anni a far data dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione prevista dal bando e dovranno appartenere alle categorie Q1 e Q2 dello Scimago Journal Rank (SJR) nella subject category attinente al SSD oggetto del bando.</p> <p><b>Art.-6</b> <b>Procedura di selezione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.</li> <li>2. Al bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, deve essere data adeguata pubblicità, tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'Unione Europea, per un periodo di norma non inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi. L'avviso del bando è, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</li> <li>3. L'ufficio personale dovrà procedere alla pubblicazione del bando sul sito web ed alla richiesta di pubblicazione su Gazzetta ufficiale, di norma, nel termine di 30 giorni dall'approvazione della proposta da parte del Consiglio di amministrazione, procedendo secondo ordine cronologico di approvazione della procedura da parte del Senato accademico</li> <li>4. Il bando deve contenere: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il numero dei posti messi a concorso;</li> <li>b) la tipologia del contratto;</li> <li>c) il regime di impiego a tempo pieno o definito;</li> <li>d) il dipartimento di afferenza;</li> <li>e) la sede di svolgimento delle attività;</li> <li>f) la specificazione del settore e del profilo</li> </ol> </li> </ol>
--	--

<p>un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;</p> <p>g) la durata del contratto;</p> <p>h) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;</p> <p>i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico-disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;</p> <p>j) l'indicazione dei diritti e doveri del ricercatore;</p> <p>l) l'eventuale indicazione della lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale;</p> <p>m) il trattamento economico e previdenziale;</p> <p>n) i casi di incompatibilità;</p> <p>o) le modalità della selezione;</p> <p>p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione;</p> <p>q) i criteri di valutazione dei candidati;</p> <p>r) le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati; il bando potrà prevedere la possibilità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;</p> <p>s) l'indicazione che il candidato può presentare massimo dodici pubblicazioni.</p>	<p>definito tramite l'indicazione di un settore scientifico-disciplinare <b>ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso correlate;</b></p> <p>g) la durata del contratto;</p> <p>h) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;</p> <p>i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico-disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;</p> <p>j) l'indicazione dei diritti e doveri del ricercatore;</p> <p>l) l'eventuale indicazione della lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale;</p> <p>m) il trattamento economico e previdenziale;</p> <p>n) i casi di incompatibilità;</p> <p>o) le modalità della selezione;</p> <p>p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione;</p> <p>q) i criteri di valutazione dei candidati;</p> <p>r) le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati; il bando potrà prevedere la possibilità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;</p> <p><b>s) in caso di Ricercatori di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 l'indicazione che il candidato può presentare massimo dodici pubblicazioni; in caso di ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 afferenti a "settori concorsuali non bibliometrici l'indicazione del requisito previsto dall'art. 4 lettera i) e l'indicazione che il candidato può presentare massimo dodici pubblicazioni; in caso di Ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 afferenti a "settori concorsuali bibliometrici" l'indicazione del</b></p>
---	--

<p>4. L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.</p> <p><b>Art. 6</b>  <b>Requisiti per la partecipazione</b>  1.Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula dei contratti di cui all'art. 2, comma 1.1 del presente Regolamento i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti:  a) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.  2.Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di contratti previsti dall'art. 2, comma 1.2 del presente Regolamento i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  a) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;  b) aver usufruito dei contratti di cui al precedente art. 2, comma 1.1 ovvero aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii. o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri ovvero aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n.230/2005;</p>	<p><b>numero massimo di pubblicazioni e la tipologia delle pubblicazioni che il candidato può presentare ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2, lettere i) ed l).</b></p> <p>5.L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.</p> <p><b>Art. 7</b>  <b>Requisiti per la partecipazione</b>  1.Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula dei contratti di cui all'art. 2, comma 1.1 del presente Regolamento i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti:  a) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.  2.Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di contratti previsti dall'art.2, comma 1.2 del presente Regolamento i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  a) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;  b) aver usufruito dei contratti di cui al precedente art. 2, comma 1.1 ovvero aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii. o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri ovvero aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n.230/2005;</p>
--	--

<p>I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.</p> <p>3. Non possono partecipare:</p> <p>a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;</p> <p>b) coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010, presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro o altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della predetta durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;</p> <p>c) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ed effettua la proposta chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;</p> <p>d) coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.</p> <p><b>Art. 7</b> <b>Commissione Giudicatrice</b></p> <p>1. La Commissione è nominata, su proposta non vincolante del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto con decreto del Rettore pubblicato sul sito web dell'Ateneo.</p> <p>2. La commissione, fermo restando, ove possibile, la garanzia del principio delle pari</p>	<p>c) limitatamente ai ricercatori afferenti a "settori concorsuali non bibliometrici", il rispetto di uno dei valori soglia ASN per i Professori Associati del SSD oggetto del bando.</p> <p>I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.</p> <p>3. Non possono partecipare:</p> <p>a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;</p> <p>b) coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010, presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro o altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della predetta durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;</p> <p>c) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ed effettua la proposta chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;</p> <p>d) coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.</p> <p><b>Art. 8</b> <b>Commissione Giudicatrice</b></p> <p>1. La Commissione è nominata, su proposta non vincolante del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto con decreto del Rettore pubblicato sul sito web dell'Ateneo.</p> <p>2. La commissione, fermo restando, ove</p>
---	--



<p>opportunità tra uomini e donne nella formazione della stessa, è composta da tre professori, di cui uno designato dall'Ateneo e due esterni all'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in servizio presso altri Atenei italiani. Almeno un commissario deve essere di I fascia mentre gli altri possono appartenere al ruolo di II fascia.</p> <p>Il componente della Commissione designato dall'Ateneo può appartenere ai ruoli dell'Ateneo di Catanzaro ovvero prestare servizio presso altri Atenei italiani.</p> <p>I componenti esterni della Commissione saranno individuati mediante sorteggio in una rosa di 4 candidati indicati dal Dipartimento che avvia la procedura.</p> <p>Il primo dei professori esclusi dal sorteggio rivestirà il ruolo di membro supplente della commissione.</p> <p>Tutti i componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura e, ove possibile preferenzialmente al settore scientifico-disciplinare indicato per la specifica procedura.</p> <p>Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.</p> <p>3. Ai sensi della delibera ANVUR 132 del 13/09/2016, ai fini della partecipazione alle Commissioni locali sono necessarie le seguenti condizioni:</p> <p>a) per i professori di I fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di II fascia il possesso degli indicatori previsti, per l'abilitazione ai ruoli di professore di I fascia;</p> <p>b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISB/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.</p> <p>In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) si prevede che i Professori di I e II fascia, per far parte delle Commissioni locali, debbano, con riferimento agli ultimi 5 anni, soddisfare</p>	<p>possibile, la garanzia del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione della stessa, è composta da tre professori, di cui uno designato dall'Ateneo e due esterni all'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in servizio presso altri Atenei italiani. Almeno un commissario deve essere di I fascia mentre gli altri possono appartenere al ruolo di II fascia.</p> <p>Il componente della Commissione designato dall'Ateneo può appartenere ai ruoli dell'Ateneo di Catanzaro ovvero prestare servizio presso altri Atenei italiani.</p> <p>I componenti esterni della Commissione saranno individuati mediante sorteggio in una rosa di 4 candidati indicati dal Dipartimento che avvia la procedura.</p> <p>Il primo dei professori esclusi dal sorteggio rivestirà il ruolo di membro supplente della commissione.</p> <p>Tutti i componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura e, ove possibile preferenzialmente al settore scientifico-disciplinare indicato per la specifica procedura.</p> <p>Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.</p> <p>3. Ai sensi della delibera ANVUR 132 del 13/09/2016, ai fini della partecipazione alle Commissioni locali sono necessarie le seguenti condizioni:</p> <p>a) per i professori di I fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di II fascia il possesso degli indicatori previsti, per l'abilitazione ai ruoli di professore di I fascia;</p> <p>b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISB/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.</p> <p>In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) si prevede che i Professori di I e II fascia, per far parte delle Commissioni locali,</p>
---	---

<p>almeno due dei criteri seguenti:</p> <p>I) possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione rispettivamente ai ruoli di professore di I o di II fascia;</p> <p>II) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;</p> <p>III) responsabilità scientifica generale o di unità (Work package, unità nazionale per i progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;</p> <p>IV) direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/Wos o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;</p> <p>V) partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;</p> <p>VI) incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;</p> <p>VII) significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.</p> <p>La verifica dei requisiti dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione (allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante).</p> <p>4. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della L. 240/2010.</p>	<p>debbano, con riferimento agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei criteri seguenti:</p> <p>I) possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione rispettivamente ai ruoli di professore di I o di II fascia;</p> <p>II) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;</p> <p>III) responsabilità scientifica generale o di unità (Work package, unità nazionale per i progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;</p> <p>IV) direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/Wos o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;</p> <p>V) partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;</p> <p>VI) incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;</p> <p>VII) significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.</p> <p>La verifica dei requisiti dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione (allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante).</p> <p>4. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della L. 240/2010.</p> <p><b>5. La predetta Commissione è nominata con provvedimento separato, anche contestualmente all'emanazione del bando</b></p>
--	---



<p>5. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine di 30 giorni lavorativi per l'eventuale riconsiderazione dei Commissari da parte dei candidati.</p> <p>6. L'incarico di commissario in una procedura di valutazione comparativa sarà limitato a tre procedure nell'anno solare, eventualmente estendibili a un numero massimo di quattro per i settori di ridotta consistenza numerica.</p> <p>7. La Commissione individua al proprio interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.</p> <p>8. La Commissione svolge i propri lavori in modo collegiale e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>9. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione.</p> <p><b>Art. 8</b> <b>Selezione</b></p> <p>1. La selezione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e</p>	<p>con il quale viene indetta la procedura selettiva, di norma, entro 30 giorni dalla proposta del Dipartimento.</p> <p>6. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine di 30 giorni lavorativi per l'eventuale riconsiderazione dei Commissari da parte dei candidati.</p> <p>7. L'incarico di commissario in una procedura di valutazione comparativa sarà limitato a tre procedure nell'anno solare, eventualmente estendibili a un numero massimo di quattro per i settori di ridotta consistenza numerica.</p> <p>8. La Commissione individua al proprio interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.</p> <p>9. La Commissione svolge i propri lavori in modo collegiale e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>10. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione.</p> <p><b>Art. 9</b> <b>Selezione Ricercatori di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 e ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 afferenti a "settori concorsuali non bibliometrici"</b></p> <p>1. La selezione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato,</p>
---	--

<p>parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011 n. 243.</p> <p>2.I criteri e i parametri di cui al comma 1 sono determinati, nella prima riunione, dalla Commissione che potrà avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale previamente autorizzati dal Rettore. I criteri stabiliti dalla Commissione sono resi noti almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.</p> <p>3.La Commissione Giudicatrice effettuata la valutazione preliminare ammette alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.</p> <p>4.Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.</p> <p>5.Dopo la discussione da tenersi in seduta pubblica viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.</p> <p>6.Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica ed individua, con adeguata motivazione, il vincitore della selezione.</p> <p>7.La Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause</p>	<p>secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011 n. 243.</p> <p>2.I criteri e i parametri di cui al comma 1 sono determinati, nella prima riunione, dalla Commissione che potrà avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale previamente autorizzati dal Rettore. I criteri stabiliti dalla Commissione sono resi noti almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.</p> <p>3.La Commissione Giudicatrice effettuata la valutazione preliminare ammette alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.</p> <p>4.Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.</p> <p>5.Dopo la discussione da tenersi in seduta pubblica viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.</p> <p>6.Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica ed individua, con adeguata motivazione, il vincitore della selezione.</p> <p>7.La Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano</p>
---	---

<p>del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.</p> <p>8.La Commissione conclusi i lavori, consegna al Responsabile del Procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura.</p> <p>9.La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché dei giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.</p> <p>10.Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, previa certificazione della regolarità degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla consegna ai competenti Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.</p> <p>11.Nel caso in cui il Rettore riscontri delle irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.</p> <p>12.L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D.Lgs.14.3.2013, n. 33.</p> <p>13.Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.</p>	<p>imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.</p> <p>8.La Commissione conclusi i lavori, consegna al Responsabile del Procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura.</p> <p>9.La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché dei giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.</p> <p>10.Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, previa certificazione della regolarità degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla consegna ai competenti Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.</p> <p>11. Nel caso in cui il Rettore riscontri delle irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.</p> <p>12.L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D.Lgs.14.3.2013, n. 33.</p> <p>13.Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.</p>
<p><b>Art. 8</b> <b>Selezione</b></p> <p>1.La selezione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011 n. 243.</p> <p>2.I criteri e i parametri di cui al comma 1 sono</p>	<p><b>Art. 10</b> <b>Selezione Ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 afferenti a “settori concorsuali bibliometrici”.</b></p> <p>1. La selezione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, <b>ai sensi degli artt. 2 e 3</b> del D.M. 25.5.2011 n. 243.</p> <p>2. I criteri e i parametri di cui al comma 1 per</p>

<p>determinati, nella prima riunione, dalla Commissione che potrà avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale previamente autorizzati dal Rettore. I criteri stabiliti dalla Commissione sono resi noti almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.</p>	<p>la valutazione preliminare dei candidati sono determinati, nella prima riunione dalla Commissione che potrà avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale previamente autorizzati dal Rettore. I criteri stabiliti dalla Commissione sono resi noti almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.</p> <p>3. La Commissione nella prima seduta ripartisce il punteggio complessivo di punti 100 in punti 40 da destinare alla valutazione dei titoli e del curriculum e punti 60 da destinare alla valutazione delle pubblicazioni presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere i-l).</p> <p>4. La Commissione nella prima seduta ripartisce i punti complessivi destinati ai titoli e al curriculum comprensivo della produzione scientifica secondo le categorie stabilite dagli art. 2 e 3 del DM 243/2011. In particolare, la Commissione dovrà attribuire 20 punti dei 40 disponibili per i titoli alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica, alla sua intensità (definita come la media del numero di pubblicazioni per anno degli ultimi 5 anni di valutazione alla data di scadenza del bando) e alla continuità della stessa, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 243/2011. All'intensità della produzione scientifica dovranno essere riservati 10 dei 20 punti disponibili mentre altri 9 saranno attribuiti alla consistenza complessiva della produzione scientifica valutata anche mediante l'uso di parametri annualizzati indicati dall'art. 3, comma 4 del DM 243/2011; 1 punto sarà riservato alla continuità della produzione scientifica. I rimanenti 20 punti destinati ai titoli saranno ripartiti tra le categorie previste dall'art. 2, del DM 243/2011 privilegiando nella ripartizione dei punti complessivi le indicazioni di cui alle lettere f), g) e h) del succitato decreto.</p> <p>5. Nella prima seduta la commissione dovrà altresì ripartire i 60 punti complessivi destinati alla pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2,</p>
--	---

	<p>lettere i) ed l) suddividendo gli stessi secondo quanto specificato ai successivi punti 6 e 7.</p> <p>6a). La Commissione attribuirà fino a 20 punti dei 60 disponibili al totale delle pubblicazioni presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere i) ed l) che risultino congruenti ai sensi di quanto previsto dal periodo successivo, rispetto al numero massimo di pubblicazioni previste dal bando. La congruenza delle pubblicazioni deve essere sia col settore scientifico-disciplinare che con le tematiche di ricerca interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel bando.</p> <p>6b). La Commissione effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni ritenute congruenti, assegnando fino a un massimo di 20 punti dei rimanenti 40 punti, come di seguito indicato.</p> <p>La Commissione assegnerà a ciascuna pubblicazione ritenuta congruente ai sensi del presente punto 6a), un punteggio fino ad un massimo del valore ottenuto dividendo 20 punti per il numero di pubblicazioni previsto dall'art. 5 comma 2, lettere i) ed l) del presente regolamento. Ai fini del calcolo del punteggio suddetto, la Commissione farà riferimento ai parametri indicati alle lettere a) e c) comma 2 dell'art 3 del DM 243/2011, anche avvalendosi degli indicatori previsti all'art. 3 comma 4 del succitato decreto -.</p> <p>7. La Commissione procederà ai sensi del punto d) comma 2 dell'art 3 del DM 243/2011 alla valutazione dell'apporto individuale del candidato, nelle pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettere i) ed l), e congruenti sia col settore scientifico-disciplinare che con le tematiche di ricerca interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel bando.</p> <p>Il relativo punteggio (fino a un massimo di 20 punti) sarà attribuito calcolando la percentuale (arrotondata all'unità per eccesso) delle pubblicazioni congruenti nelle quali il candidato risulti in posizione preminente (primo autore o primo autore a pari merito con altri autori o autore corrispondente) rispetto al numero massimo</p>
--	--

<p>3. La Commissione Giudicatrice effettuata la valutazione preliminare ammette alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.</p> <p>4. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.</p> <p>5. Dopo la discussione da tenersi in seduta pubblica viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.</p> <p>6. Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica ed individua, con adeguata motivazione, il vincitore della selezione.</p> <p>7. La Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per</p>	<p>di pubblicazioni previste dal bando.</p> <p>- Ai Candidati con percentuale uguale o superiore a 50% vengono assegnati 20 punti;</p> <p>- Ai Candidati con percentuale compresa tra 35 e 49% vengono assegnati 15 punti;</p> <p>- Ai Candidati con percentuale compresa tra 25 e 34% vengono assegnati 10 punti</p> <p>- Ai Candidati con percentuale inferiore a 25% vengono assegnati 0 (zero) punti.</p> <p>8. La Commissione Giudicatrice, effettuata la valutazione preliminare sulla base della valutazione dei titoli ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, ammette alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.</p> <p>9. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.</p> <p>10. Dopo la discussione da tenersi in seduta pubblica viene attribuito un punteggio <b>finale ai titoli e alla produzione scientifica dei candidati.</b></p> <p>11. <b>La Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di almeno 51 punti. All'attribuzione dei punteggi non consegue in ogni caso alcuna graduatoria.</b></p> <p>12. La Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della procedura</p>
--	---

<p>comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.</p> <p>8.La Commissione conclusi i lavori, consegna al Responsabile del Procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura.</p> <p>9.La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché dei giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.</p> <p>10.Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, previa certificazione della regolarità degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla consegna ai competenti Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.</p> <p>11.Nel caso in cui il Rettore riscontri delle irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.</p> <p>12.L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D.Lgs.14.3.2013, n. 33.</p> <p>13.Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.</p> <p><b>Art. 9</b> <b>Proposta di chiamata</b></p> <p>1.Il Consiglio del Dipartimento, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti allo stesso aventi diritto al voto.</p> <p>2.Nel caso in cui nel termine sopra indicato il</p>	<p>per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.</p> <p>13.La Commissione conclusi i lavori, consegna al Responsabile del Procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura.</p> <p>14. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché dei giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.</p> <p>15. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, previa certificazione della regolarità degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla consegna ai competenti Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.</p> <p>16.Nel caso in cui il Rettore riscontri delle irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche. L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D.Lgs.14.3.2013, n. 33.</p> <p>17. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità</p> <p><b>Art. 11</b> <b>Proposta di chiamata</b></p> <p>1. Il Consiglio del Dipartimento, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti allo stesso aventi diritto al voto.</p> <p>2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato</p>
--	--



<p>Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il medesimo settore concorsuale e scientifico-disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta la procedura.</p> <p>3. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro.</p> <p><b>Art. 10</b> <b>Rapporto di lavoro</b></p> <p>1. L'Università, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito.</p> <p>2. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:</p> <p>a. la tipologia del contratto;</p> <p>b. il regime di impegno;</p> <p>c. l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle specifiche funzioni assegnate al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico-disciplinare e macrosettore di riferimento e sede di svolgimento dell'attività;</p> <p>d. il trattamento economico complessivo;</p> <p>e. il trattamento previdenziale e assicurativo;</p> <p>f. il Dipartimento di appartenenza;</p> <p>g. l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;</p> <p>h. l'eventuale svolgimento dell'attività assistenziale con l'indicazione della struttura presso la quale tale attività potrà essere svolta;</p>	<p>il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il medesimo settore concorsuale e scientifico-disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta la procedura.</p> <p>3. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro <b>di norma entro trenta giorni dalla suddetta proposta procedendo nell'ordine cronologico indicato all'art. 6 comma 3. La presa di servizio viene effettuata di norma entro trenta giorni dall'approvazione della proposta da parte del Consiglio di amministrazione e comunque nell'ordine cronologico indicato all'art. 6 comma 3.</b></p> <p><b>Art. 12</b> <b>Rapporto di lavoro</b></p> <p>1. L'Università, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito.</p> <p>2. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:</p> <p>a. la tipologia del contratto;</p> <p>b. il regime di impegno;</p> <p>c. l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle specifiche funzioni assegnate al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico-disciplinare e macrosettore di riferimento e sede di svolgimento dell'attività;</p> <p>d. il trattamento economico complessivo;</p> <p>e. il trattamento previdenziale e assicurativo;</p> <p>f. il Dipartimento di appartenenza;</p> <p>g. l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;</p> <p>h. l'eventuale svolgimento dell'attività assistenziale con l'indicazione della struttura</p>
--	---



<p>h. le cause di cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>2. Il ricercatore è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio. Durante il periodo di prova, in qualsiasi momento, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.</p> <p>3. Il ricercatore è tenuto a presentare una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento.</p> <p>4. Il ricercatore è tenuto, altresì, all'obbligo di residenza presso la sede di servizio, salvo autorizzazione a risiedere fuori sede.</p> <p>5. Il ricercatore partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio, partecipa alle attività del Dipartimento, può assumere funzioni di coordinamento di progetti di ricerca.</p> <p>6. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca delle attività del ricercatore a tempo determinatosi applicano le previsioni di cui all'art.6, comma 1, della Legge n. 240/2010.</p> <p>7. Ai ricercatori non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi 4 e 6 della Legge 240/2010.</p> <p>8. L'autocertificazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni. Tale registro al termine delle attività dovrà essere consegnato ai Presidenti delle Scuole o ai Direttori di Dipartimento non coordinati da Scuole.</p> <p>9. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni regolamentari che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.</p> <p>10. Il ricercatore è tenuto, inoltre, all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto e degli atti normativi interni nonché al rispetto del Codice Etico di Ateneo.</p> <p>11. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.</p>	<p>presso la quale tale attività potrà essere svolta;</p> <p>h. le cause di cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>2. Il ricercatore è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio. Durante il periodo di prova, in qualsiasi momento, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.</p> <p>3. Il ricercatore è tenuto a presentare una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento.</p> <p>4. Il ricercatore è tenuto, altresì, all'obbligo di residenza presso la sede di servizio, salvo autorizzazione a risiedere fuori sede.</p> <p>5. Il ricercatore partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio, partecipa alle attività del Dipartimento, può assumere funzioni di coordinamento di progetti di ricerca.</p> <p>6. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca delle attività del ricercatore a tempo determinatosi applicano le previsioni di cui all'art.6, comma 1, della Legge n. 240/2010.</p> <p>7. Ai ricercatori non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi 4 e 6 della Legge 240/2010.</p> <p>8. L'autocertificazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni. Tale registro al termine delle attività dovrà essere consegnato ai Presidenti delle Scuole o ai Direttori di Dipartimento non coordinati da Scuole.</p> <p>9. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni regolamentari che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.</p> <p>10. Il ricercatore è tenuto, inoltre, all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto e degli atti normativi interni nonché al rispetto del Codice Etico di Ateneo.</p>
--	---

<p><b>Art. 11</b> <b>Incompatibilità</b></p> <p>1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art.6, commi 9, 10,11 e 12, della Legge n.240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.</p> <p>2. I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri contratti, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, come le borse di dottorato di ricerca, i contratti di formazione di specializzazione medica, gli assegni di ricerca o le borse di ricerca post-laurea.</p> <p>3. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 nonché dalle disposizioni regolamentari di Ateneo in materia.</p> <p>4. I contratti di cui al presente regolamento sono altresì incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto dall'art. 24 comma 9 bis della Legge n. 240/2010.</p> <p><b>Art. 12</b> <b>Trattamento economico</b></p> <p>1. Ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.P.R. 15.12.2011, n. 232, adottato a norma dell'art. 8, commi 1 e 3, della Legge n. 240/2010, il trattamento economico spettante dei titolari dei contratti di cui all'art. 2, commi 1.1 e 1.2 del presente regolamento è corrisposto, a seconda del regime di impegno a tempo pieno o definito, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della Legge n. 240/2010, secondo i parametri indicati nella tabella di cui all'allegato 3 del sopra citato D.P.R. n. 232/2011.</p> <p>2. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non</p>	<p>11. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.</p> <p><b>Art. 13</b> <b>Incompatibilità</b></p> <p>1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art.6, commi 9, 10,11 e 12, della Legge n.240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.</p> <p>2. I contratti di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con altri contratti, come le borse di dottorato di ricerca, i contratti di formazione di specializzazione medica, gli assegni di ricerca o le borse di ricerca post-laurea.</p> <p>E' fatto salvo quanto previsto all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.</p> <p>3. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 nonché dalle disposizioni regolamentari di Ateneo in materia.</p> <p>4. I contratti di cui al presente regolamento sono altresì incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto dall'art. 24 comma 9 bis della Legge n. 240/2010.</p> <p><b>Art. 14</b> <b>Trattamento economico</b></p> <p>1. Ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.P.R. 15.12.2011, n. 232, adottato a norma dell'art. 8, commi 1 e 3, della Legge n. 240/2010, il trattamento economico spettante dei titolari dei contratti di cui all'art. 2, commi 1.1 e 1.2 del presente regolamento è corrisposto, a seconda del regime di impegno a tempo pieno o definito, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della Legge n. 240/2010, secondo i parametri indicati nella tabella di cui all'allegato 3 del sopra citato D.P.R. n. 232/2011.</p> <p>2. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della</p>
---	--

<p>contrattualizzato.</p> <p>3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.</p> <p>4. Nel caso in cui il ricercatore svolga anche attività assistenziale il trattamento economico ad essa relativo sarà erogato dall'Azienda Ospedaliera presso la quale l'attività viene svolta senza oneri a carico dell'Ateneo.</p> <p>5. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.</p> <p><b>Art. 13</b> <b>Proroga del contratto</b></p> <p>1.L'eventuale proroga del contratto triennale di cui all'art. 2, comma 1.1, per una sola volta e per soli due anni, avviene previa valutazione positiva dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto con le modalità indicate nel D.M. del 24.5.2011, n. 242.</p> <p>2.Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata può proporre, con il consenso dell'interessato, la proroga dello stesso sulla base di motivate esigenze di didattica e di ricerca, ai sensi del precedente comma 1.</p> <p>3.L'attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata da un'apposita Commissione nominata dal Rettore, su proposta non vincolante del Consiglio di Dipartimento.</p> <p>4.La valutazione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.</p> <p>5.In caso di esito positivo della valutazione da parte della suddetta Commissione, la proposta di proroga, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.</p> <p>3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.</p> <p>4. Nel caso in cui il ricercatore svolga anche attività assistenziale il trattamento economico ad essa relativo sarà erogato dall'Azienda Ospedaliera presso la quale l'attività viene svolta senza oneri a carico dell'Ateneo.</p> <p>5. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.</p> <p><b>Art. 15</b> <b>Proroga del contratto</b></p> <p>1.L'eventuale proroga del contratto triennale di cui all'art. 2, comma 1.1, per una sola volta e per soli due anni, avviene previa valutazione positiva dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto con le modalità indicate nel D.M. del 24.5.2011, n. 242.</p> <p>2.Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata può proporre, con il consenso dell'interessato, la proroga dello stesso sulla base di motivate esigenze di didattica e di ricerca, ai sensi del precedente comma 1.</p> <p>3.L'attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata da un'apposita Commissione nominata dal Rettore, su proposta non vincolante del Consiglio di Dipartimento.</p> <p>4.La valutazione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.</p> <p>5.In caso di esito positivo della valutazione da parte della suddetta Commissione, la proposta di proroga, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p>
---	---

<p><b>Art. 14</b>  <b>Chiamata nel ruolo dei professori associati</b>  1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'Università nel corso del terzo anno di contratto del ricercatore di tipologia b) ex art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della predetta Legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. e) della medesima Legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso è inquadrato nel ruolo dei professori associati nel rispetto delle vigenti disposizioni, secondo la procedura indicata al Titolo II del presente Regolamento.  In accordo con l'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, la programmazione di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, assicura la disponibilità delle risorse necessarie all'immissione nel ruolo di professore associato del RTD-b in caso di esito positivo della procedura di valutazione.</p> <p><b>Art. 15</b>  <b>Mobilità</b>  1. In caso di cambiamento di sede, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge n. 240/2010, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza conservano la</p>	<p><b>Art. 16</b>  <b>Chiamata nel ruolo dei professori associati</b>  1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'Università nel corso del terzo anno di contratto del ricercatore di tipologia b) ex art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della predetta Legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. e) della medesima Legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso è inquadrato nel ruolo dei professori associati nel rispetto delle vigenti disposizioni, secondo la procedura indicata al Titolo II del presente Regolamento.  In accordo con l'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, la programmazione di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, assicura la disponibilità delle risorse necessarie all'immissione nel ruolo di professore associato del RTD-b in caso di esito positivo della procedura di valutazione.  L'Università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) della L. 240/2010, l'inquadramento di cui al comma 5 della predetta Legge, previo esito positivo della valutazione.  In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.</p> <p><b>Art. 17</b>  <b>Mobilità</b>  1. In caso di cambiamento di sede, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge n. 240/2010, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza</p>
---	---

<p>titolarità di progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.</p> <p><b>Art. 16</b>  <b>Cessazione del rapporto</b>  1.La conclusione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle due parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.  2.Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, ciascuno dei contraenti può recedere, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. In caso di recesso, il ricercatore, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Università ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.  3.La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dal Dipartimento di afferenza. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo di lavoro svolto.</p> <p><b>TITOLO II</b>  <b>REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B), L. 240/2010 (RTD-b), CHE ABBIANO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA COME PROFESSORI DI SECONDA FASCIA (art. 24, comma 5, L. 240/2010)</b></p> <p><b>Art. 17.</b>  <b>Chiamata dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) come professori associati</b></p>	<p>conservano la titolarità di progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.</p> <p><b>Art.-18</b>  <b>Cessazione del rapporto</b>  1.La conclusione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle due parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.  2.Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, ciascuno dei contraenti può recedere, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. In caso di recesso, il ricercatore, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Università ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.  3.La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dal Dipartimento di afferenza. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo di lavoro svolto.</p> <p><b>TITOLO II</b>  <b>REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B), L. 240/2010 (RTD-b), CHE ABBIANO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA COME PROFESSORI DI SECONDA FASCIA (art. 24, comma 5, L. 240/2010)</b></p> <p><b>Art. 19</b>  <b>Chiamata dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) come professori</b></p>
---	--

<p>1.I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia nel medesimo settore concorsuale al quale si riferiva la procedura in esito alla quale hanno preso servizio presso l'Università di Catanzaro, sono chiamati come professori di seconda fascia previa valutazione positiva da effettuarsi nell'ambito della procedura di cui al successivo articolo del presente Titolo.</p> <p>2. Non possono essere chiamati come professori associati con la procedura di cui al comma precedente:</p> <p>a) coloro i quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha proposto la procedura di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p> <p><b>Art. 18</b>  <b>Avvio della Procedura di Valutazione</b></p> <p>1.Il RTD-b interessato, in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, a partire dall'inizio del terzo anno di contratto e non oltre 5 giorni dalla data dell'esito dell'ultima tornata utile dell'Abilitazione Scientifica Nazionale antecedente alla scadenza del contratto medesimo, presenta istanza al Rettore e al Dipartimento di afferenza per essere valutato ai fini della chiamata come professore associato.</p>	<p><b>associati</b></p> <p>1. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia nel medesimo settore concorsuale al quale si riferiva la procedura in esito alla quale hanno preso servizio presso l'Università di Catanzaro, sono chiamati come professori di seconda fascia previa valutazione positiva da effettuarsi nell'ambito della procedura di cui al successivo articolo del presente Titolo.</p> <p>2. Non possono essere chiamati come professori associati con la procedura di cui al comma precedente:</p> <p>a) coloro i quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha proposto la procedura di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p> <p><b>Art.-20</b>  <b>Avvio della procedura di valutazione</b></p> <p>1.Il RTD-b interessato, in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, a partire dall'inizio del terzo anno di contratto e non oltre 5 giorni dalla data dell'esito dell'ultima tornata utile dell'Abilitazione Scientifica Nazionale antecedente alla scadenza del contratto medesimo, presenta istanza al Rettore e al Dipartimento di afferenza per essere valutato ai fini della chiamata come professore associato.</p> <p>2. L'Università, ai sensi dell'art. 5 bis della L. 240/2010, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) della L. 240/2010, l'inquadramento di cui al comma 5 della predetta Legge, previo esito</p>
---	---



<p>In sede di presentazione dell'istanza, il ricercatore RTD-b presenta al Dipartimento una relazione dettagliata sulla propria attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sulla propria attività di ricerca ed eventualmente assistenziale svolta durante il periodo del contratto e fino alla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2. In seguito al ricevimento dell'istanza, il Dipartimento avvia la procedura di Valutazione del RTD-b ai fini della chiamata come professore associato, con delibera assunta in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. Alla delibera così assunta deve essere assicurata adeguata pubblicità nel sito internet dell'Ateneo. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.</p> <p>3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 2, il Direttore Generale, comunica ai Dipartimenti, con una propria nota, la disponibilità di punti organico (0,2/RTD-b) stanziati per l'immissione in ruolo come professori associati degli RTD-b, entro la scadenza del terzo anno del contratto del RTD-b e, comunque, in tempo utile per consentire agli stessi di essere immessi nel ruolo del Prof. di II fascia al termine del loro contratto.</p> <p><b>Art. 19</b>  <b>La Commissione di Valutazione</b>  1. La procedura valutativa è effettuata da una Commissione di Valutazione.  2. La Commissione di Valutazione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, previa delibera del Senato Accademico, ed è composta da tre docenti designati fra i</p>	<p>positivo della valutazione.</p> <p>3. In sede di presentazione dell'istanza, il ricercatore RTD-b presenta al Dipartimento una relazione dettagliata sulla propria attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sulla propria attività di ricerca ed eventualmente assistenziale svolta durante il periodo del contratto e fino alla data di presentazione dell'istanza.</p> <p><b>Nell'ipotesi prevista dal comma 2 del presente articolo, la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.</b></p> <p>4. In seguito al ricevimento dell'istanza, il Dipartimento avvia la procedura di Valutazione del RTD-b ai fini della chiamata come professore associato, con delibera assunta in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. Alla delibera così assunta deve essere assicurata adeguata pubblicità nel sito internet dell'Ateneo. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.</p> <p>5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 2, il Direttore Generale, comunica ai Dipartimenti, con una propria nota, la disponibilità di punti organico (0,2/RTD-b) stanziati per l'immissione in ruolo come professori associati degli RTD-b, entro la scadenza del terzo anno del contratto del RTD-b e, comunque, in tempo utile per consentire agli stessi di essere immessi nel ruolo del Prof. di II fascia al termine del loro contratto.</p> <p><b>Art. 21</b>  <b>La Commissione di valutazione</b>  1. La procedura valutativa è effettuata da una Commissione di Valutazione.  2. La Commissione di Valutazione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, previa delibera del Senato Accademico, ed è composta da tre</p>
--	---

<p>professori di prima fascia di cui almeno 1 appartenente ad altro Ateneo e da un componente supplente esterno.</p> <p>Tutti i membri della Commissione di Valutazione devono appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura valutativa ovvero, in mancanza, al settore concorsuale al quale si riferisce la selezione.</p> <p>Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee (n. 251 del 11.3.2005), nella costituzione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.</p> <p>3. Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.</p> <p>4. La verifica dei requisiti dei commissari, di cui ai successivi commi 5 e 6, è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione (allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante).</p> <p>5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.</p> <p>6. Della Commissione non possono fare parte i professori che siano stati membri della Commissione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale che ha abilitato il candidato o che siano membri incarica della Commissione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.</p> <p>7. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I lavori della Commissione di Valutazione devono concludersi entro 30 giorni dalla data di consegna da parte dell'Ateneo della documentazione relativa al candidato da esaminare. Gli atti della Commissione sono</p>	<p>docenti designati fra i professori di prima fascia di cui almeno 1 appartenente ad altro Ateneo e da un componente supplente esterno.</p> <p>Tutti i membri della Commissione di Valutazione devono appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura valutativa ovvero, in mancanza, al settore concorsuale al quale si riferisce la selezione.</p> <p>Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee (n. 251 del 11.3.2005), nella costituzione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.</p> <p>3. Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.</p> <p>4. La verifica dei requisiti dei commissari, di cui ai successivi commi 5 e 6, è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione (allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante).</p> <p>5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.</p> <p>6. Della Commissione non possono fare parte i professori che siano stati membri della Commissione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale che ha abilitato il candidato o che siano membri incarica della Commissione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.</p> <p>7. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I lavori della Commissione di Valutazione devono concludersi entro 30 giorni dalla data di consegna da parte dell'Ateneo della</p>
---	--



<p>approvati dal Rettore con decreto che viene trasmesso al Dipartimento.</p> <p>8.I commissari dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.</p> <p>9.Eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati vanno rivolte al Rettore nel termine di otto giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 51 comma 1 del codice di procedura civile.</p> <p>10.La Commissione, al termine dei lavori, trasmette al Rettore i verbali relativi alla valutazione del candidato.</p> <p><b>Art. 20</b>  <b>Criteri e parametri di valutazione</b></p> <p>1.Ai fini della valutazione il Dipartimento trasmette alla Commissione di Valutazione di cui art. 3 la relazione sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sulla attività di ricerca ed eventualmente assistenziale svolta durante il periodo del contratto presentata dal ricercatore RTD- b al Dipartimento e sino alla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.</p> <p>2. La valutazione del ricercatore RTD- b verterà sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sull'attività di ricerca ed eventualmente assistenziale svolta dal ricercatore nel corso della durata del contratto, e sino alla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato, e dev'essere condotta nel rispetto dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344.</p> <p>La valutazione viene condotta dalla Commissione sulla base della relazione di cui all' Art. 4 comma 1 e dell'ulteriore documentazione eventualmente fatta pervenire dal ricercatore interessato.</p> <p>3.A norma dell'art. 24, commi 5 e 6, legge n.</p>	<p>documentazione relativa al candidato da esaminare. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con decreto che viene trasmesso al Dipartimento.</p> <p>8.I commissari dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.</p> <p>9.Eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati vanno rivolte al Rettore nel termine di otto giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 51 comma 1 del codice di procedura civile.</p> <p>10.La Commissione, al termine dei lavori, trasmette al Rettore i verbali relativi alla valutazione del candidato.</p> <p><b>Art. 22</b>  <b>Criteri e parametri di valutazione</b></p> <p>1. Ai fini della valutazione il Dipartimento trasmette alla Commissione di Valutazione di cui all'art. 21 la relazione sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sulla attività di ricerca ed eventualmente assistenziale svolta durante il periodo del contratto presentata dal ricercatore RTD-b al Dipartimento e sino alla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.</p> <p>2. La valutazione del ricercatore RTD-b verterà sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sulla attività di ricerca ed eventualmente assistenziale svolta dal ricercatore nel corso della durata del contratto, e sino alla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato, e dev'essere condotta nel rispetto dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344.</p> <p>La valutazione viene condotta dalla Commissione sulla base della relazione di cui all'art. 20 comma 3 e dell'ulteriore documentazione eventualmente fatta pervenire dal ricercatore interessato.</p> <p>3.A norma dell'art. 24, commi 5 e 6, legge n. 240/2010, la valutazione dell'attività</p>
---	--

<p>240/2010, la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell'attività di ricerca scientifica, delle pubblicazioni scientifiche ed eventualmente dell'attività assistenziale del ricercatore RTD- b sarà effettuata in base ai parametri di cui agli artt. 2, 3 e 4 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.</p> <p>4.Sarà cura della Commissione specificare i criteri sopra richiamati, avendo riguardo alla durata del contratto, a norma dell'art. 2 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.</p> <p><b>Art. 21</b> <b>Immissione in ruolo</b> 1.Il Rettore, dopo la delibera di chiamata del Dipartimento ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, in caso di esito positivo della valutazione da parte della Commissione, con proprio decreto inquadra il titolare del contratto nel ruolo di professore di II fascia a far data dalla scadenza del medesimo contratto. L'esito della procedura viene pubblicata sul sito di Ateneo.</p> <p><b>TITOLO III</b> <b>NORME FINALI E TRANSITORIE</b></p> <p><b>Art. 22</b> <b>Norme finali e transitorie</b> 1.Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate. 2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.</p>	<p>didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell'attività di ricerca scientifica, delle pubblicazioni scientifiche ed eventualmente dell'attività assistenziale del ricercatore RTD- b sarà effettuata in base ai parametri di cui agli artt. 2, 3 e 4 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.</p> <p>4.Sarà cura della Commissione specificare i criteri sopra richiamati, avendo riguardo alla durata del contratto, a norma dell'art. 2 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.</p> <p>5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 20 comma 2 e comma 3 secondo periodo del presente Regolamento la Commissione procederà ad effettuare anche una valutazione positiva o negativa della prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto sostenuta dall'interessato.</p> <p><b>Art. 23</b> <b>Immissione in ruolo</b> 1.Il Rettore, dopo la delibera di chiamata del Dipartimento ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, in caso di esito positivo della valutazione da parte della Commissione, con proprio decreto inquadra il titolare del contratto nel ruolo di professore di II fascia a far data dalla scadenza del medesimo contratto. L'esito della procedura viene pubblicata sul sito di Ateneo.</p> <p><b>TITOLO III</b> <b>NORME FINALI E TRANSITORIE</b></p> <p><b>Art. 24</b> <b>Norme finali e transitorie</b> 1.Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate. 2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.</p>
---	---

Il Rettore comunica, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta del 13.07.2021, ha espresso parere favorevole in merito alle sopra riportate modifiche finalizzate ad armonizzare il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 2010.

Il Rettore informa, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 Luglio 2021, dopo un'ampia discussione alla quale hanno partecipato il Prof. Mario Cannataro e il Prof. Rocco Damiano, ha deliberato di rinviare la discussione del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 2010, al fine di approfondire il contenuto del Regolamento in questione.

A questo punto, il Rettore comunica che il Prof. Mario Cannataro e il Prof. Rocco Damiano hanno trasmesso il loro parere favorevole rispetto alle modifiche proposte chiedendo altresì che le stesse venissero sottoposte a valutazione del Consiglio d'Amministrazione nella seduta odierna.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all'unanimità approva le sopra riportate modifiche finalizzate ad armonizzare il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 2010.

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

A questo punto prende la parola il Dott. Frangipane, il quale informa il Consesso di essere venuto a conoscenza dell'emanazione del Decreto Sostegni-bis" (D.L. n. 25 maggio 2021 n.73), recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

Nello specifico, il Dott. Frangipane fa presente che due sono le misure principali previste per l'Università:

- l'istituzione del "Fondo italiano per la scienza", con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale;
- lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per il 2021 da destinare alle università per attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Il nuovo "Fondo italiano per la scienza", invece, avrà una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'assegnazione di queste risorse avverrà attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento ai bandi "Starting Grant" e "Advanced Grant".

Il Rettore ringrazia il Dott. Frangipane, prende atto e valuterà attraverso le strutture competenti la possibilità di aderire al finanziamento.

Il Rettore informa il Consesso della pubblicazione, in data 19.07.2021, delle graduatorie CENSIS delle Università Italiane (edizione 2021/2022) e della posizione che ricopre l'Università.

Il Rettore fa presente che i criteri ivi indicati penalizzano l'Ateneo sia per l'internazionalizzazione che per l'occupabilità. In tal senso, con riferimento all'internazionalizzazione la situazione dell'Ateneo non può cambiare in quanto gli studenti di altri paesi non si iscrivono alla nostra Università in quanto non trovano attrattiva la città di Catanzaro; per quanto riguarda l'occupabilità, gli studenti dell'UMG, soprattutto quelli che frequentano corsi professionalizzanti, non riescono a trovare immediatamente lavoro nel territorio calabrese, a differenza di quelli che frequentano le Università al nord.

A questo punto interviene il Prof. Cannataro che, con riferimento all'internazionalizzazione, informa il Consesso che per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia era stata fatta un'indagine esplorativa tra i docenti per verificare quanti di loro volessero sostenere il corso in una lingua straniera, requisito essenziale per ottenere una valutazione positiva con riferimento all'internazionalizzazione.

Essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 12.45 il Rettore dichiara chiusa la seduta.

Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Sigilli

Il Rettore  
Prof. Giovambattista De Sarro